


# Pubbligate nella Gazzetta Ufficiale le linee guida del Garante Privacy sui tracking pixel nelle e-mail



**Studio Previtì**


ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE


Il 29 aprile 2026 sono state ufficialmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 98/2026 le linee guida in materia di tracking pixel nelle e-mail.



Essi sono immagini, spesso trasparenti e pressoché invisibili, che rilevano l'apertura dei messaggi per raccogliere informazioni sui comportamenti degli utenti: il destinatario non è quasi mai consapevole della loro presenza nei messaggi ricevuti.

Nonostante la loro sempre più massiva diffusione, essi non sono a oggi standardizzati, né codificati.





Gli scopi per i quali i pixel vengono utilizzati  
sono molteplici:

garantire la corretta ricezione delle e-mail;

contrastare lo spam;

avere contezza dell'interazione del destinatario  
con il messaggio, anche per poterlo  
personalizzare.

I principali soggetti coinvolti nell'utilizzo di questo sistema sono diversi: i mittenti delle e-mail; i fornitori dei servizi di invio e-mail; i fornitori della tecnologia di tracciamento; il destinatario delle e-mail.

Le tipologie di messaggi che impiegano i pixel sono quindi molteplici: newsletter, comunicazioni promozionali o commerciali (ma anche di carattere istituzionale), e-mail automatiche e di servizio.



Il Garante, ricordando l'invasività di questo metodo di tracciamento, ribadisce la possibile violazione del principio di correttezza (art. 5, par. 1, lett. a) del GDPR) con il suo impiego, soffermandosi sulla preventiva comunicazione che deve essere resa al destinatario dell'e-mail con adeguata informativa, anche agevolata.



In ogni caso, l'inserimento del pixel nell'e-mail e il relativo tracciamento sono operazioni conformi all'art. 122 del Codice Privacy (d. lgs. n. 196/2003):

i) se il destinatario ha rilasciato un consenso informato, libero, specifico e inequivocabile;

ii) se ricorrono fattispecie nelle quali il trattamento dei dati sia necessario;

iii) se il servizio è richiesto dall'utente stesso.

Tuttavia, il consenso può non essere richiesto in condizioni particolari, quali:

- l'impiego dei tracking pixel per rilevanti finalità statistiche;
- l'implementazione di misure di sicurezza, come l'autenticazione dell'utente;
- nel caso di messaggi istituzionali per i quali serve un'effettiva presa di conoscenza del destinatario.



L'Autorità ricorda quindi l'importanza della raccolta del consenso dell'interessato, in modo tale che sia pienamente consapevole dell'utilizzo del sistema di tracciamento; allo stesso modo, deve essere prevista anche una modalità di revoca dello stesso, anche in modo granulare. Infine, viene rimarcata l'importanza dell'adozione di soluzioni che rispettino in concreto i principi di privacy by design e by default.



# Studio Previti

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

[contatti@previti.it](mailto:contatti@previti.it)  
[www.previti.it](http://www.previti.it)



06.3234623  
02.795587



Via Cicerone, 60 00193 Roma  
Via Stradivari, 4 20131 Milano